



FONDAZIONE
DI **MODENA**

ed. 2025

Statuto

Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 30 giugno 2025
Approvato dall'Autorità di Vigilanza in data 25 settembre 2025
In vigore dal 11 dicembre 2025

La Fondazione di Modena, ispirandosi ad una cultura rispettosa della differenza di genere, riconosce la necessità di indicare anche nel linguaggio la presenza di entrambi i sessi e segnala, dunque, che ogni termine del presente Documento che sia indicato con il maschile generalizzato è da intendersi, tutte le volte, anche al femminile.

SOMMARIO**STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI
MODENA****4**

Art. 1 - Costituzione e denominazione	4
Art. 2 - Sede	4
Art. 3 - Principi ispiratori	4
Art. 4 - Scopi	4
Art. 5 - Modalità e mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali	5
Art. 6 - Patrimonio	6
Art. 6 bis – Partecipazioni	8
Art. 7 - Organi della Fondazione	9
Art. 8 - Consiglio di indirizzo	9
Art. 9 - Nomina del Consiglio di indirizzo	11
Art. 10 - Poteri del Consiglio di indirizzo	13
Art. 11 - Riunioni del Consiglio di indirizzo	14
Art. 12 - Consiglio di amministrazione	15
Art. 13 - Riunioni del Consiglio di amministrazione	15
Art. 14 - Poteri del Consiglio di amministrazione	16
Art. 15 - Presidente	18
Art. 16 - Collegio dei Revisori	19
Art. 17 - Durata in carica	19
Art. 18 - Incompatibilità interna	20
Art. 19 - Incompatibilità esterna	20
Art. 19 bis - Ineleggibilità esterna	22
Art. 20 - Residenza	22
Art. 21 - Conflitto di interessi	22
Art. 22 - Obbligo di comunicazione da parte dei c omponenti gli organi della Fondazione e da parte del Direttore generale	22
Art. 23 - Decadenza e sospensione dei componenti gli organi della Fondazione	23
Art. 24 - Direttore generale	24
Art. 25 – Compensi	25
Art. 26 - Bilancio	26
Art. 26 bis - Trasparenza	27
Art. 27 - Durata della Fondazione, scioglimento ed estinzione	27
Art. 28 - Entrata in vigore e pubblicazione	27
Art. 29 - Norma transitoria	28

STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI MODENA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, denominata anche Fondazione di Modena, di seguito Fondazione, ha personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

2. La Fondazione deriva dalla Cassa di Risparmio di Modena ed è la continuazione ideale dell'Ente Fondazione Cassa di Risparmio di Modena costituito ai sensi del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione ha incorporato nell'anno 2025, attraverso un'operazione di fusione, la Fondazione Estense, che rappresentava la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Ferrara, dopo lo scorporo dell'attività creditizia.

3. La Fondazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, dal D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e ss.mm.ii., dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 22 aprile 2015 con l'Autorità di vigilanza, di seguito Protocollo d'intesa, e dalle norme del codice civile in quanto compatibili.

Art. 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede in Modena, via Emilia Centro, 283.

Art. 3 - Principi ispiratori

1. La Fondazione, nel perseguire i propri fini istituzionali, si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, legalità, imparzialità e uguaglianza.

2. Nel suo operare segue regole di efficienza, di trasparenza nel rispetto della riservatezza, di cortesia e disponibilità; usa un linguaggio semplice e chiaro.

Art. 4 - Scopi

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità e solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, sociale, culturale, scientifico, umano, etico e civile. La Fondazione promuove e sostiene la ricerca scientifica e tecnologica, promuove e sostiene la valorizzazione dell'arte, delle attività e dei beni culturali e ambientali, promuove e sostiene le attività di rilevante valore sociale e umano, nell'ambito dei settori ammessi dall'art. 1. co.1, lett. c-bis del D.Lgs. 153/99 e ss.mm., nel rispetto di una equilibrata destinazione delle risorse, privilegiando i settori a maggiore rilevanza sociale.

2. In relazione al perseguimento dei propri fini, alla Fondazione si applica quanto disposto dall'art. 15 della L. 11.08.1991 n. 266 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'ambito di operatività della Fondazione è riferito prevalentemente al territorio della provincia di Modena.

Art. 5 - Modalità e mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

1. La Fondazione con proprio regolamento interno determina, in via generale, le modalità e i criteri secondo cui dovranno essere realizzati i propri fini statutari. Particolare attenzione è riservata alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, per assicurare la piena trasparenza delle motivazioni delle scelte, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi.
2. La Fondazione persegue l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione con altre Fondazioni per il perseguitamento di obiettivi comuni.
3. La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione a istituzioni ed a organismi di coordinamento regionali, nazionali ed internazionali.
4. La Fondazione opera attraverso la definizione di programmi e progetti pluriennali di intervento che non perseguono fini di lucro, da realizzare direttamente o anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, interessati.
5. La Fondazione, per perseguire i propri fini, può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune, anche esercitando, direttamente o attraverso Società e/o Enti controllati, imprese operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari, secondo quanto disposto dagli artt. 3, 6 e 9, comma 3, del DLgs. 17/05/1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni. Può inoltre detenere altre partecipazioni nei limiti delle norme vigenti.
6. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.
7. Gli investimenti di cui al comma precedente trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività d'istituto, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa.
8. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione diretti o indiretti ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni.

9. La Fondazione può assumere, in seguito a disposizioni testamentarie e donazioni, la gestione di patrimoni finalizzati dal testatore o dal donante a specifiche destinazioni culturali e sociali nei settori di intervento.

Art. 6 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'Ente Cassa di Risparmio di Modena esistente al momento della trasformazione in fondazione di diritto privato e si incrementa di regola per effetto di:

- a. accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni;
- b. eventuali accantonamenti o riserve facoltativi, le cui modalità di istituzione siano previste da apposito regolamento interno da sottoporre all'Autorità di Vigilanza che dovrà indicare le specifiche finalità ed i criteri di determinazione degli accantonamenti e delle riserve, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nel presente Statuto;
- c. eventuali plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del D.lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni.

1.bis. Il patrimonio della Fondazione può, inoltre, incrementarsi per effetto di liberalità pervenute ed esplicitamente destinate dal donante ad accrescimento del patrimonio della Fondazione. L'accettazione di tali liberalità avviene con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, verificati anche i requisiti di onorabilità del donante e gli oneri eventualmente connessi all'accettazione.

2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguitamento degli scopi statutari.

3. L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'asset allocation.

4. La gestione del patrimonio osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;

- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
- 5. La Fondazione amministra e gestisce il proprio patrimonio nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo. Opera secondo i principi di trasparenza e moralità e secondo criteri prudenziali di gestione del rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività del patrimonio stesso.
- 6. In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa.
- 7. Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. La Fondazione può tenere conto di altri rapporti di connessione giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.
- 8. I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, nel rispetto dei principi e delle definizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa.
- 9. Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.
- 10. La gestione del patrimonio potrà essere affidata a soggetti terzi abilitati ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni con deliberazione del Consiglio di amministrazione che effettuerà le scelte in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.
- 11. La gestione del patrimonio non potrà essere affidata ad intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni nei quali ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti i componenti degli organi della Fondazione, né potranno essere designati quali componenti degli organi della Fondazione gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti del soggetto a cui sia affidata la gestione del patrimonio.

12. Qualora la gestione del patrimonio della Fondazione non sia affidata a intermediari abilitati ai sensi del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, essa dovrà essere svolta da strutture interne diverse e separate, sul piano organizzativo, da quelle che svolgono le altre attività della Fondazione.

13. La Fondazione destina il reddito secondo quanto previsto dall'art. 8, D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, in particolare a:

- a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla singola fondazione;
- b. oneri fiscali;
- c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di vigilanza;
- d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai settori rilevanti;
- e. eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di vigilanza;
- e^{bis}: acquisto, secondo parametri fissati dall'Autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole;
- f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

Art. 6 bis – Partecipazioni

1. Le Fondazioni trasmettono all'Autorità di vigilanza gli eventuali patti parasociali, e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99.

2. Sono trasmessi all'Autorità di vigilanza anche gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 153/1999.

3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate dalla Fondazione senza ritardo e comunque entro 5 giorni dalla conclusione dell'accordo o dalla sua modifica.

Art. 7 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Consiglio di indirizzo;
 - b. il Consiglio di amministrazione;
 - c. il Presidente;
 - d. il Collegio dei Revisori.
2. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui al successivo art. 19.
3. Le modalità e le procedure di nomina dei componenti degli organi sono disciplinate in un apposito regolamento, nel quale sono tra l'altro specificati le competenze e i profili professionali richiesti, che sono idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori e nell'ambito territoriale indicati in statuto.
4. Nella composizione dei propri organi la Fondazione assicura l'adeguata presenza di entrambi i generi.

Art. 8 - Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo è composto dal Presidente e da 19 membri, secondo quanto disposto dall' art. 4 comma 1 del D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni.
2. I consiglieri vengono nominati dal Consiglio di indirizzo in carica su designazione:
 - a. 4 dall'Amministrazione comunale di Modena;
 - b. 2 dall'Amministrazione provinciale di Modena;
 - c. 1 dall'Amministrazione comunale di Sassuolo;
 - d. 1 dall'Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia;
 - e. 1 dall'Amministrazione comunale di Pavullo nel Frignano;
 - f. 2 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per l'ambito territoriale di operatività della Fondazione di cui all'art. 4, comma 3;

- g. 3 dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di cui uno scelto fra i professori ordinari e associati delle discipline scientifiche, uno scelto fra i professori ordinari e associati delle discipline economico-giuridiche e uno scelto fra i professori ordinari e associati delle discipline umanistiche dei dipartimenti che hanno sede a Modena;
- h. 2 dal Centro Servizi per il Volontariato, di cui all'art. 15 della L. 11.08.1991 n. 266 e successive modifiche e integrazioni, avente competenza per la provincia di Modena, d'intesa con il Forum Terzo Settore di Modena;
- i. 1 dall'Arcidiocesi di Modena-Nonantola.

2.bis. La Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. La Fondazione, al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei settori di intervento della Fondazione. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme ritenute idonee ad una adeguata divulgazione.

3. Tre vengono nominati per cooptazione da parte dello stesso Consiglio, anche se non residenti nella provincia di Modena; al fine di assicurare l'equilibrata composizione del Consiglio di indirizzo, non potranno essere espressione degli Enti designanti. I componenti nominati dall'Organo di indirizzo sono scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità, particolarmente esperti nelle materie di cui all'art. 4, funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.
Dei tre componenti cooptati, uno deve essere dotato di esperienza e professionalità nel settore dell'educazione, della istruzione e della formazione.

4. La designazione non comporta rappresentanza degli enti e degli organismi dai quali proviene la designazione stessa.
5. Nella designazione, gli enti e gli organismi di cui al comma 2 si attengono al principio dell'adeguata presenza di entrambi i generi.
6. I componenti del Consiglio di indirizzo debbono essere scelti fra persone rappresentative nelle attività riferite ai fini perseguiti dalla Fondazione con modalità di designazione e nomina ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro e previsti da normative di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti per le cariche ricoperte nel settore bancario e finanziario nonché improntati alla valorizzazione dei requisiti di professionalità, di competenza e di esperienza, anche specifiche, adeguate ai compiti da svolgere.
7. Nell'eventualità di mancanza di uno dei detti requisiti, il consigliere è dichiarato decaduto dal Consiglio di indirizzo.
8. Il Consiglio di indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione.
9. Il Presidente non ha diritto di voto.

Art. 9 - Nomina del Consiglio di indirizzo

1. Novanta giorni prima della scadenza del Consiglio di indirizzo, il Presidente della Fondazione invita con raccomandata R.R. o con PEC i soggetti competenti a provvedere alle designazioni. Nella medesima comunicazione viene indicato il termine entro il quale deve pervenire la designazione al Presidente, almeno 30 giorni prima della data dell'insediamento.
2. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per le designazioni di cui al comma precedente, il Consiglio di indirizzo in carica, ricevute le designazioni dal Presidente, sotto la propria responsabilità, ne verifica la regolarità, accerta l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina indicando altresì il luogo, il giorno e l'ora della convocazione del nuovo Consiglio.
3. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio di indirizzo, provvede l'organo di controllo.

4. Il Consiglio si riunisce sulla base della convocazione di cui sopra, qualunque sia il numero dei consiglieri fino a quel momento nominati, purché non inferiore a dodici, sotto la presidenza del consigliere più anziano d'età.

5. Nella prima riunione il Consiglio di indirizzo provvede alla cooptazione dei componenti di cui al comma 3 dell'art. 8 e provvede altresì a convocare, entro e non oltre 10 giorni, il Consiglio per la nomina del Presidente della Fondazione, degli altri componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori.

6. In deroga all'art. 8 il Consiglio è validamente costituito e funzionante con un numero inferiore di componenti, purché non minore di dodici, qualora uno o più soggetti competenti alla designazione non vi abbiano provveduto.

Qualora uno o più soggetti competenti alla designazione non vi abbiano provveduto, entro e non oltre 10 giorni dalla prima riunione del Consiglio, la Fondazione formula un sollecito, con la richiesta di provvedere entro e non oltre i 20 giorni successivi.

Trascorsi 30 giorni dalla prima riunione del Consiglio, qualora permanga l'inadempienza da parte di un soggetto cui compete la designazione e nonostante il sollecito formulato dalla Fondazione, la proposta di nomina è demandata a un Comitato di tre Garanti.

Il Comitato, composto da personalità di chiara e indiscussa fama, è nominato dal precedente Consiglio di indirizzo entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato per le designazioni di cui al comma 1 e sottopone entro 30 giorni al voto del nuovo Consiglio di Indirizzo, per ogni mancata designazione, una terna di nominativi, rispondenti ai requisiti di cui all'art. 8, comma 6, tenuto conto del principio dell'adeguata presenza di genere.

7. I Consiglieri entrati in carica in corso di mandato scadono con l'intero Consiglio.

Art. 10 - Poteri del Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo ha poteri di indirizzo e di controllo dell'attività del Consiglio di amministrazione.
2. Determina piani di interventi di durata almeno triennale nei settori di cui all'art. 4, nonché, entro il mese di ottobre, il documento previsionale degli interventi per l'anno successivo, su proposta del Consiglio di amministrazione e ne verifica con periodicità almeno semestrale l'attuazione.
3. Delibera inoltre:
 - a. sulla nomina del Presidente della Fondazione, scelto tra i propri membri;
 - b. sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, designandone il Presidente;
 - c. sull'approvazione del bilancio e del documento programmatico previsionale;
 - d. sulle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - e. sulle modifiche statutarie;
 - f. sull'istituzione e la dismissione di imprese strumentali finalizzate alla esclusiva realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione nei settori di cui all'art. 4 e con le modalità previste dall'art. 5;
 - g. sui regolamenti di organizzazione e sui regolamenti disciplinanti le procedure per il perseguitamento degli scopi della Fondazione secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni;
 - h. sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori;
 - i. sulle trasformazioni e sulle fusioni, nonché sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Fondazione;
 - j. sulla determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei Revisori, e per i componenti il Collegio dei Revisori.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo si riunisce, di regola, una volta ogni quattro mesi ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di indirizzo o il Collegio dei Revisori. In caso di richiesta per iscritto, il Presidente convoca il Consiglio di indirizzo senza indugio e comunque non oltre i 5 gg. lavorativi successivi a quello di presentazione della richiesta.
2. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare debbono essere spediti, con le modalità indicate nel Regolamento Generale per le attività della Fondazione, idonee ad accertare l'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di indirizzo e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione avviene, con le modalità indicate nel Regolamento Generale per le attività della Fondazione, almeno un giorno prima.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di indirizzo.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ad eccezione delle deliberazioni relative:
 - a. alla nomina del Presidente, che devono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica;
 - b. alla modifica dello Statuto;
 - c. allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, che devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica.
5. I verbali delle sedute del Consiglio di indirizzo sono redatti dal Segretario verbalizzante e sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante stesso.
6. Le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di indirizzo.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da altri 6 membri nominati dal Consiglio di indirizzo.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione partecipano, salvo diversa determinazione del Consiglio di indirizzo, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di indirizzo.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere scelti fra persone dotate di una comprovata esperienza nella gestione amministrativa o aziendale nei settori in cui la Fondazione ha competenza ad intervenire e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i componenti il Consiglio di indirizzo di cui al precedente art. 8.
4. La carica di Consigliere di Amministrazione non può essere ricoperta per più di due mandati complessivi.
5. Ai fini del computo dei mandati complessivi di cui al comma 4, si escludono dal computo i mandati espletati nella carica di Presidente.
6. Ai fini del computo dei mandati espletati nella carica di Consigliere di Amministrazione, si tiene conto del mandato espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie. In ogni caso, non si può escludere dal computo, dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

Art. 13 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese e ogniqualvolta ne facciano richiesta al Presidente tre componenti del Consiglio di amministrazione e/o il Collegio dei Revisori.
- 1.bis. Le riunioni sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. È possibile, eccezionalmente, che uno o più consiglieri, impossibilitati a partecipare alla riunione, intervengano tramite sistema audio o audio-video secondo le modalità disciplinate dal "Regolamento generale di organizzazione delle attività della Fondazione".
- 1.ter. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare debbono essere spediti, con le modalità indicate nel Regolamento Generale per le attività della Fondazione, idonee ad accertare l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione avviene, con le modalità indicate nel Regolamento Generale per le attività della Fondazione, almeno un giorno prima.

1.quater. Le sedute del Consiglio di Amministrazione convocate nei termini di cui al comma precedente sono valide con la presenza di almeno quattro componenti, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente. Sono altresì valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione anche se non convocate nei termini di cui al comma precedente purché vi prendano parte tutti gli amministratori e la maggioranza dei componenti del Collegio dei Revisori e tutti si dichiarino informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono redatti dal Segretario verbalizzante e sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante stesso.

3. Le funzioni di Segretario verbalizzante possono essere attribuite anche a persona che non rivesta la carica di componente del Consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nel rispetto dei programmi e degli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio di indirizzo e nel rispetto del principio di economicità della gestione.

1.bis. Il Consiglio di amministrazione provvede, in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva, a:

- a. verificare per i componenti il Consiglio di Amministrazione i requisiti e le incompatibilità, nonché adottare i provvedimenti di sospensione e decadenza entro 30 giorni dall'accertamento delle cause;
- b. predisporre il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- c. predisporre il documento programmatico previsionale annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- d. attuare i piani pluriennali ed il programma previsionale annuale approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- e. individuare gli interventi specifici da finanziare ed attuare nell'esercizio finanziario in corso come previsto dal documento programmatico previsionale annuale;
- f. effettuare le nomine spettanti alla Fondazione in enti ed organismi esterni;
- g. deliberare l'istituzione di eventuali commissioni istruttorie o consultive, delle quali possono far parte singoli consiglieri e che si potranno avvalere, qualora necessario, anche di referenti o consulenti tecnici esterni, designati dallo stesso Consiglio di Amministrazione;

h. nominare il Direttore Generale di cui all'art. 24, verificare la sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza nonché assumere i provvedimenti conseguenti entro 30 giorni dall'accertamento delle cause;

i. approvare il regolamento disciplinante l'organizzazione degli uffici della Fondazione al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;

j. amministrare il patrimonio della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio di Indirizzo;

k. deliberare in materia di organizzazione e di personale.

2. Il Consiglio di amministrazione nomina nella sua prima seduta il Vice Presidente, che nelle prime due votazioni deve ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Dalla terza votazione in avanti, è nominato Vice Presidente il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti.

3. Il Consiglio di amministrazione può attribuire al Presidente della Fondazione o ai suoi membri, singolarmente o riuniti in collegio, oppure al Direttore Generale o a dipendenti specifiche deleghe operative.

Non sono in ogni caso delegabili le funzioni per legge riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione e in particolare quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) g), h) e i) del comma 1.bis del presente articolo.

In particolare, nelle materie di cui ai punti j) e k) del comma 1.bis del presente articolo, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe operative a dipendenti della Fondazione entro i limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento di gestione del patrimonio e del Regolamento generale di organizzazione delle attività della Fondazione.

I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Art. 15 - Presidente

1. Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi assunte.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la rappresentanza legale ed il potere di firma spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al componente più anziano del Consiglio di amministrazione.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.
4. Fatto salvo quanto sopra previsto con riguardo alla rappresentanza legale ed al potere di firma, in caso di assenza o di impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito: a) nella presidenza del Consiglio di indirizzo dal consigliere più anziano del Consiglio di indirizzo non assente né impedito; b) nella presidenza del Consiglio di amministrazione dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione stesso e, nel caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di amministrazione non assente né impedito.
5. In entrambi i casi è considerato più anziano il componente che fa parte dell'organo da maggior tempo e ininterrottamente e, in caso di nomina contemporanea, colui che è più anziano di età.
6. Il Presidente può delegare la rappresentanza della Fondazione ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, al Direttore generale o a dipendenti, per determinati atti o categorie di atti o affari, anche in via continuativa. Il Presidente può delegare la rappresentanza in via continuativa acquisita la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente può conferire, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, per determinati atti o categorie di atti o affari, procure a soggetti esterni alla Fondazione, anche in via continuativa.
7. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati complessivi.
8. Ai fini del computo dei mandati espletati nella carica di Presidente, si tiene conto del mandato espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

Art. 16 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di vigilanza della Fondazione.
2. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti secondo la graduatoria formata in sede di elezione; in caso di parità subentra il più anziano di età.
4. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima riunione del Consiglio di indirizzo, il quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.
5. I revisori hanno le attribuzioni stabilite negli artt. 2403 e 2407 del Codice Civile, in quanto compatibili e debbono venire scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27.01.2010 n. 39 e successive modifiche e integrazioni.
6. Essi debbono intervenire alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione.
7. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.
8. Il Presidente del Collegio viene nominato dal Consiglio di indirizzo.
9. La carica di revisore non può essere ricoperta per più di due mandati complessivi.
10. Ai fini del computo dei mandati espletati nella carica di Revisore, si tiene conto del mandato espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

Art. 17 - Durata in carica

1. I componenti degli organi di cui al precedente art. 7 durano in carica per quattro esercizi, compreso quello di insediamento, e restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
2. Le cariche negli organi di cui al precedente art. 7 non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato.
3. Ai fini del computo dei mandati consecutivi di cui al comma 2, si tiene conto del mandato espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo

della Fondazione. In ogni caso, non si può escludere dal computo dei mandati complessivi più di un mandato parziale.

4. Ferme le previsioni di cui agli artt. 12, quarto e quinto comma, 15, settimo comma e 16, nono comma, il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo statutario può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla cessazione dell'ultimo mandato.

5. I componenti degli organi scaduti di cui all'art. 7 rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

6. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

Art. 18 - Incompatibilità interna

1. Nessun membro del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori può far parte di un altro organo della Fondazione, eccezion fatta per il Presidente il quale presiede sia il Consiglio di indirizzo, sia il Consiglio di amministrazione.

2. Nel caso di accettazione di una seconda carica, il nominato decade automaticamente dalla prima.

3. La funzione di Direttore generale è altresì incompatibile con la qualità di componente di qualunque organo della Fondazione.

Art. 19 - Incompatibilità esterna

1. Salvo quanto disposto dall'art. 8 dello Statuto, non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione:

I. membri del parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente e i componenti dei consigli circoscrizionali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane, nonché coloro che sono cessati da tali cariche da meno di 24 mesi;

II. coloro che si candidano ad incarichi politici elettivi presso le istituzioni di cui al punto I;

III. coloro che ricoprono la carica di segretario di partito o movimento politico a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale o ruolo a questo equiparabile, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 24 mesi;

- IV. il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di 24 mesi;
 - V. coloro che ricoprono cariche amministrative, dirigenziali, di controllo, o sono in rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa:
 - a. negli enti e soggetti cui compete il potere di designazione dello stesso componente dell'organo di indirizzo della Fondazione;
 - b. negli enti e soggetti destinatari per legge di interventi e/o finanziamenti da parte della Fondazione;
 - c. nella società bancaria conferitaria;
 - d. in altre Fondazioni di origine bancaria;
 - VI. i professori universitari in servizio presso l'Università di Modena e Reggio Emilia che ricoprono cariche in organi di amministrazione e di controllo, o rappresentano all'esterno l'Ateneo;
 - VII. coloro che sono:
 - a. dipendenti in servizio della Fondazione;
 - b. dipendenti di Enti e/o Società controllati dalla Fondazione;
 - c. coniuge, convivente, parente od affine fino al secondo grado incluso dei membri degli organi o dei dipendenti della Fondazione o di società da essa controllate;
 - d. parti in una causa pendente contro la Fondazione.
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, nonché il Direttore generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I componenti del Consiglio di indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di indirizzo e di amministrazione e del Collegio dei Revisori, nonché il Direttore generale non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

4. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno d'onore a non candidarsi per incarichi politici eletti e a non assumere incarichi politici amministrativi presso le istituzioni di cui al comma 1, punto I nell'anno successivo alla cessazione dalla carica.

5. Non possono essere nominati componenti degli organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria nei 24 mesi precedenti all'assunzione della carica negli organi della Fondazione.

Art. 19 bis - Inleggibilità esterna

1. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.

Art. 20 - Residenza

1. Almeno l'80% dei componenti del Consiglio di indirizzo nominati per designazione, il Presidente e tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori debbono risultare, all'atto della nomina, residenti nella provincia di Modena da almeno tre anni.

Art. 21 - Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando la deliberazione coinvolge interessi, diretti o indiretti, di un componente dell'organo competente ad assumere la delibera.

2. Il conflitto di interessi comporta l'obbligo di astenersi dalla votazione. Si fa riferimento per quanto applicabili agli artt. 2373 e 2391 c.c.

3. Secondo quanto previsto dal D.M. 150/2004 i componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 22 - Obbligo di comunicazione da parte dei componenti gli organi della Fondazione e da parte del Direttore generale

1. I componenti gli organi collegiali della Fondazione debbono operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e debbono tempestivamente comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, di cause di decadenza o di sospensione e di cause di incompatibilità.

2. Il Direttore generale deve comunicare tempestivamente l'esistenza di una delle situazioni di cui al precedente comma al Consiglio di amministrazione.

Art. 23 - Decadenza e sospensione dei componenti gli organi della Fondazione

1. Salvo quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, ogni organo collegiale verifica, su iniziativa del suo Presidente, la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione o di decadenza dei componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori.

2. Le cause di incompatibilità e le situazioni di conflitto di interesse permanenti, sopravvenute alla costituzione dell'organo di appartenenza, si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza.

3. Integrano cause di decadenza dei componenti del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione e del Collegio de Revisori:

- a. la mancanza e il venir meno dei requisiti di onorabilità o di professionalità richiesti per la nomina;
- b. l'assenza, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento, alle riunioni dell'organo di appartenenza o, nel caso dei Revisori, anche del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione;
- c. l'aver tenuto comportamenti lesivi dell'immagine della Fondazione o, comunque, dannosi per essa;
- d. l'aver partecipato a deliberazioni dell'organo di appartenenza in conflitto di interesse;
- e. l'aver omesso di comunicare all'organo di appartenenza l'esistenza di un conflitto di interesse, oppure di una causa di incompatibilità o di sospensione.

4. La decadenza o la sospensione sono dichiarate dall'organo di appartenenza, su proposta del Presidente o di chi ne fa le veci nel caso che la decadenza o la sospensione riguardi il Presidente.

5. Per il Direttore generale, qualora si verifichino le cause indicate alle lettere a), c) ed e) del comma 3 del presente articolo, il Consiglio di amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti.

6. Il componente del Consiglio di indirizzo, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei Revisori che sia stato dichiarato decaduto non potrà più far parte, ad alcun titolo, di organi della Fondazione.

Art. 24 - Direttore generale

1. Il Direttore generale:

- a. è il capo degli uffici e del personale della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni;
- b. partecipa alle riunioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione con funzioni istruttorie e consultive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- c. provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi;
- d. compie ogni atto per il quale ha delega dal Consiglio di amministrazione;
- e. compie ogni atto per il quale ha delega dal Presidente secondo quanto stabilito dall'art. 15, 6 comma.

2. Il Direttore generale è scelto fra persone di elevata qualificazione professionale con competenze specifiche nel campo gestionale ed amministrativo e deve aver maturato esperienza per almeno un triennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate. Deve altresì essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 8 e non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 19, ad eccezione del 1 comma, punto VII lett. a).

3. La scelta del Direttore generale è effettuata dal Consiglio di amministrazione che lo nomina, determinando il trattamento normativo ed economico, sentito il parere del Collegio dei Revisori, e la durata dell'incarico. Se per qualsiasi ragione la funzione della direzione rimane vacante, il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla nomina di un nuovo Direttore generale.

4. Nei casi di assenza e/o di impedimento del Direttore generale nonché nelle more della nomina di cui al comma precedente, le funzioni sono attribuite al funzionario a tal fine incaricato, con delega scritta e delimitata, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

5. Il funzionario incaricato deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 2 del presente articolo; deve altresì essere in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 8 e non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 19, ad eccezione del 1 comma, punto VII lett. a).

Art. 25 – Compensi

1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli organi della Fondazione sono di importo contenuto, in coerenza con la natura delle fondazioni bancarie e con l'assenza di finalità lucrative.
2. I compensi dei componenti degli organi della Fondazione sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del Protocollo d'intesa.
3. Ai componenti il Consiglio di indirizzo spetta un gettone di presenza in relazione alla partecipazione alle riunioni dell'organo stesso nella misura fissata dal Consiglio di indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori. I lavori del Consiglio di indirizzo possono essere organizzati per Commissioni la cui costituzione è formalmente deliberata dall'organo stesso. Ai Componenti delle Commissioni spetta un gettone di presenza in relazione alla partecipazione alle riunioni delle Commissioni stesse nella misura fissata dal Consiglio di indirizzo, sentito il Collegio dei Revisori.
4. Ai componenti il Consiglio di indirizzo, spetta il rimborso, delle spese effettivamente sostenute per incarichi formalmente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.
5. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di indirizzo e delle Commissioni se costituite. Ai componenti il Consiglio di amministrazione non spettano gettoni per la partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza. I lavori del Consiglio di amministrazione possono essere organizzati per Commissioni, la cui costituzione è formalmente deliberata dall'organo stesso. Le indennità e i gettoni sono determinati dal Consiglio di indirizzo ai sensi dell'art. 10 comma 3, punto l.
- 5.bis. Ai componenti il Collegio dei Revisori spetta una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni degli altri organi collegiali della Fondazione. Ai componenti il Collegio dei Revisori non spettano gettoni per la partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza. Ai componenti il Collegio dei Revisori invitati a partecipare alle riunioni delle Commissioni di cui ai commi 3 e 5, spetta un gettone di presenza in relazione alla partecipazione alle riunioni delle Commissioni. Le indennità e i gettoni sono determinati dal Consiglio di indirizzo ai sensi dell'art. 10 comma 3, punto l.
6. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni è fatto divieto alla Fondazione di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio, ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.

Art. 26 - Bilancio

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione deve attenersi a quanto disposto dall'art. 9 del D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modificazioni ed a quanto disposto con regolamento dall'Autorità di Vigilanza.

2. bis. La Fondazione in particolare:

- deve tenere i libri e le scritture contabili previste dall'art. 2421 del Codice Civile e successive modificazioni se ed in quanto compatibili, intendendosi che il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee è sostituito dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo; inoltre provvede a tenere le scritture contabili in conformità alle normative tempo per tempo vigenti;
- deve tenere contabilità separate nel caso di istituzione di imprese strumentali.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, dando separata e specifica evidenza nel bilancio degli impegni effettuati e della redditività del patrimonio, e lo sottopone immediatamente e comunque almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio di indirizzo, al Collegio dei Revisori che predispone la propria relazione.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di indirizzo, sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio consuntivo costituito dai documenti previsti dall'art. 2423 del Codice Civile. Nella nota integrativa sono altresì fornite informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

5. La Fondazione deve provvedere entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, ad adottare un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo.

6. Il bilancio e il documento programmatico previsionale dopo la loro approvazione vengono trasmessi all'Autorità di Vigilanza.

Art. 26 bis - Trasparenza

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro e facilmente accessibile le informazioni e le procedure di cui all'art. 11 del Protocollo d'intesa, secondo i criteri e le modalità ivi previsti.

Art. 27 - Durata della Fondazione, scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione ha durata illimitata.

2. Essa tuttavia, oltre che nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, può essere sciolta per deliberazione del Consiglio di indirizzo, approvata dall'Autorità di Vigilanza, nei casi di motivata opportunità.

3. Nell'ipotesi di scioglimento, la liquidazione avverrà con le modalità previste dall'art. 11, comma 7, D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni, e dalle norme del Libro Primo Titolo II Capo II, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

4. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà attribuito, in conformità con la deliberazione del Consiglio di indirizzo approvata dall'Autorità di Vigilanza, ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione operanti nel territorio della provincia di Modena.

Art. 28 - Entrata in vigore e pubblicazione

1. Lo Statuto entra in vigore dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza o, in mancanza di comunicazione, allo scadere del termine dal ricevimento della relativa documentazione secondo quanto stabilito dall'art. 10 D.Lgs. 17.05.1999 n. 153 e successive modifiche e integrazioni. Lo Statuto è pubblicato per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune di Modena e sul sito internet della Fondazione.

2. Dell'avvenuta pubblicazione viene data notizia sul sito internet della Fondazione.

Art. 29 - Norma transitoria

1. (Abrogato).
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. La disposizione di cui all'art. 17, comma 1 del presente Statuto non si applica ai mandati in corso alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie da parte dell'Autorità di vigilanza.
5. I componenti degli organi di cui al precedente art. 7 eletti per il mandato successivo alla approvazione delle presenti modifiche statutarie durano in carica fino al termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2022.
6. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 4, 5 e 6, all'art. 15, commi 7 e 8 e all'art. 16, commi 9 e 10 si applicano ai mandati esercitati a far data dal 23 giugno 2000, nonché al mandato in corso alla data di approvazione del presente Statuto.